Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 250

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 23 settembre 1972 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

(10925)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1972, n. **543.**

Modifica alla tabella L annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970, n. 260, con il quale sono state istituite, presso la Università L. Bocconi di Milano, i corsi di laurea in economia aziendale ed in economia politica;

Visto l'art. 173 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del 21 gennaio c. a., il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono integralmente qui riprodotte;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

La tabella *L* annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è modificata nel senso che alle lauree già indicate per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista sono aggiunte quelle di:

Economia aziendale;

Economia politica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 49. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1972, n. **544.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Biagio vescovo e martire, in Galatina.

N. 544. Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Otranto in data 11 febbraio 1970, integrato con altro di pari data e con due dichiarazioni del 21 maggio 1971 e la terza del 22 ottobre stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di S. Biagio vescovo e martire, in Galatina (Lecce), ed all'istituzione di un ufficio coadiutoriale a favore della stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 25. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1972, n. 545.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'incorporazione della Congregazione delle suore dorotee di Maria Immacolata, con sede in Montecchio Emilia, nell'Istituto delle suore maestre di S. Dorotea, con sede in Roma.

N. 545. Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti 6 febbraio 1967, n. 15149/66R82 della Sacra Congregazione per i religiosi e gli istituti secolari e 12 marzo 1967 dell'ordinario diocesano di Reggio Emilia, relativi alla incorporazione, con effetto estintivo, della Congregazione delle suore dorotee di Maria Immacolata, con sede in Montecchio Emilia (Reggio Emilia), nell'Istituto delle suore maestre di S. Dorotea, con sede in Roma, che succede in tutti i rapporti giuridici dell'ente estinto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 39. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1972.

Affidamento all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo dei compiti derivanti dall'applicazione del regime di aiuti istituito dalla Comunità economica europea per il settore della bachicoltura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303, concernente la istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) e 31 marzo 1971, n. 144, relativa al finanziamento degli interventi di mercato svolti dalla predetta Azienda di Stato;

Visto il regolamento (CEE) n. 845/72 del Consiglio, del 24 aprile 1972, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 100 del 27 aprile 1972, relativo all'adozione di misure speciali comunitarie in favore della bachicoltura;

Ritenuta la necessità di affidare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo i compiti derivanti dal regime di aiuti a favore dello stesso settore;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Sono affidati all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), ai sensi della legge 13 maggio 1966, n. 303, e dell'art. 1, primo comma, della legge 31 marzo 1971, n. 144, i compiti derivanti dall'applicazione del regime di aiuti istituito dalla Comunità economica europea per il settore della bachicoltura.

Il Ministro proponente è incaricato di provvedere alla fissazione delle norme e modalità di esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1972

LEONE

NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1972
Registro n. 18 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 362.

(10800)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1972.

Nomina del commissario liquidatore dell'Istituto nazionale ricostruzione, con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la sentenza della VII sezione del tribunale di Napoli in data 28 luglio 1971 con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.a. I.NA.RIC. (Istituto nazionale ricostruzione), con sede in Napoli alla via Nino Bixio, 51 fabbricato I.NA.RIC.;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto nazionale ricostruzione (I.NA.RIC.) con sede in Napoli, via Nino Bixio, 51, è posto in liquidazione coatta ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Giuseppe Di Stefano ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1972

Il Ministro: LAURICELLA

(10732)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1972.

Variazioni all'ordinamento territoriale di alcune sezioni dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito in legge 16 giugno 1927, n. 1132, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto l'art. 29 dello statuto dell'associazione, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale tra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visti i decreti interministeriali 10 luglio 1961, 11 aprile 1972 concernenti variazioni all'ordinamento territoriale di alcune sezioni periferiche dell'associazione predetta;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'associazione in data 16 giugno 1972 relativa a modifiche da apportare all'ordinamento della sezione della Lombardia orientale, al fine di un migliore e più funzionale svolgimento dei servizi;

Ritenuta l'opportunità di approvare la suddetta delibera;

Decretano:

Articolo unico

E' approvata e vistata nel testo annesso al presente decreto la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione in data 16 giugno 1972 che modifica l'ordinamento della sezione della Lombardia orientale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(10852)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta S.a.s. Acafio di Luigi Acanfora, Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta S.a.s. Acafio di Luigi Acanfora, Napoli, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta S.a.s. Acafio di Luigi Acanfora, Napoli.

Il predetto decreto ha effetto a decorrere dal 1° aprile 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 settembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(10858)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1972.

Conferma del presidente della Cassa marittima meridionale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 13 maggio 1940, n. 818, con il quale il Sindacato obbligatorio marittimo meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro della gente di mare ha assunto la denominazione di Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare;

Visto l'art. 19 dello statuto della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, approvato con il precitato decreto 13 maggio 1940, n. 818, modificato con decreti presidenziali 7 aprile 1955, n. 650 e 31 marzo 1961, n. 460;

Visto il proprio decreto in data 16 maggio 1968 concernente la nomina del dott. Camillo Federico a presidente della Cassa di cui trattasi;

Considerato che è scaduto il triennio di durata in carica del presidente medesimo;

Ritenuta l'opportunità di confermare nella carica il dott. Camillo Federico;

Decreta:

Il dott. Camillo Federico è confermato presidente della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per la marina mercantile
LUPIS

(10733)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1972.

Autorizzazione alla società « Interaudit S.p.a. », con sede in Monfalcone, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Interaudit S.p.a. », con sede in Monfalcone (Gorizia), diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Interaudit S.p.a. », con sede in Monfalcone (Gorizia), è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1972

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

(10805)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore imballaggi e cartotecnica operanti nella provincia di Foggia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 29 aprile 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore imballaggi e cartotecnica operanti nella provincia di Foggia, per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore predetto;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 29 aprile 1972 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore imballaggi e cartotecnica operanti nella provincia di Foggia, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1972

Il Ministro: COPPO

(10856)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta FIMI S.p.a., stabilimento di Saronno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta FIMI S.p.a., stabilimento di Saronno (Varese), per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta predetta;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 24 giugno 1972 a favore degli operai dipendenti dalla ditta FIMI S.p.a., stabilimento di Saronno (Varese), è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1972

Il Ministro: COPPO

(10855)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta Fornaci Valpiave di Colbertaldo di Vidor.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Fornaci Valpiave di Colbertaldo di Vidor (Treviso), per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta stessa;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 24 giugno 1972 a favore degli operai dipendenti dalla ditta Fornaci Valpiave di Colbertaldo di Vidor (Treviso), è prolungato, ai sensi

dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1972

Il Ministro: COPPO

(10854)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di gres ceramico operanti in provincia di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 22 aprile 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di gres ceramico operanti in provincia di Ferrara, per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali predette;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 22 aprile 1972 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di gres ceramico operanti in provincia di Ferrara, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1972

Il Ministro: COPPO

(10853)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 13 settembre 1972.

Proroga della gestione commissariale del comune di S. Elpidio a Mare.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 1972, è stato sciolto il consiglio comunale di S. Elpidio a Mare ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il vice prefetto ispettore dott. Gerardo Amodio.

Come è noto, il consiglio comunale fu travagliato da una lunga e profonda crisi, che si protrasse per circa 10 mesi, sicchè molti e di ogni genere furono i problemi concernenti ogni settore della vita di una cittadina industriale in costante sviluppo urbanistico e demografico, lasciati insoluti che il commissario si trovò a dover affrontare e avviare gradualmente a soluzione.

Alcuni di tali problemi, peraltro, data la loro rilevanza, tutt'ora sono nella fase di studio o di predisposizione o di approvazione dei relativi atti amministrativi, mentre altri ancora, sorti nel periodo di gestione commissariale, opportunamente impostati o programmati o nella fase di istruttoria o di approvazione da parte dell'organo di controllo, non ancora sono stati portati a compimento, con particolare riguardo ai lavori per la sistemazione delle strade interne del capoluogo e delle frazioni e altre opere per la viabilità, già progettate e finanziate che dovranno essere appaltate nel prossimo autunno, ai servizi igienici per i quali è stato elaborato un progetto di massima, alla realizzazione di un mercato coperto, che costituisce un problema pluridecennale di S. Elpidio a Mare, al potenziamento del servizio della raccolta dei rifiuti solidi urbani, già manifestatamente inadeguato sia nel capoluogo come negli importanti centri urbani delle tre frazioni, all'edilizia scolastica connesso e conseguente al rapido incremento demografico, all'urbanistica con l'urgente rielaborazione del programma di fabbricazione, le cui previsioni sono risultate superate in conseguenza dello sviluppo edilizio che è stato superiore ad ogni aspettativa, al problema che presenta assoluto carattere di urgenza, della modifica della conduzione dell'azienda agraria, alla revisione della pianta organica del personale che consenta di adeguare l'organico alle mutate condizioni del comune e, infine, a una revisione completa della gestione contabile.

Poichè la soluzione degli accennati fondamentali problemi non può essere differita o sospesa senza grave pregiudizio per gli interessi dell'ente e dei cittadini, già compromessi dalle disfunzioni connesse alla crisi dell'amministrazione comunale, si ritiene necessario prorogare la gestione commissariale ai sensi del combinato disposto degli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e in tal senso si provvede con decreto di oggi, di pari numero.

Ascoli Piceno, addì 13 settembre 1972

Il prefetto: TURCO

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 dell'8 luglio 1972, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di S. Elpidio a Mare ed è stato nominato commissario straordinario il vice prefetto ispettore dott. Gerardo Amodio;

Considerata la necessità di prorogare la gestione commissariale, per motivi amministrativi esposti nella relazione illustrativa allegata al presente decreto, del quale forma parte integrante;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di S. Elpidio a Mare, affidata al vice prefetto ispettore dott. Gerardo Amodio, è prorogata, ai sensi di legge, per i motivi indicati nella relazione allegata al presente decreto.

Ascoli Piceno, addì 13 settembre 1972

Il prefetto: TURCO

(10808)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Iris Lorenzini, nata a Piombino (Livorno) l'11 settembre 1935, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Roma il 16 luglio 1966.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(10865)

Il dott. Cesare Fera, nato a Savona l'8 novembre 1922 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in ingegneria civile, sottosezione edile, conseguito presso l'Università di Genova il 3 marzo 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(10867)

Il dott. Leonello Murgia, nato a Perdasdefogu (Nuoro) il 10 marzo 1931, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Cagliari il 25 febbraio 1956.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(10868)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 180

Corso dei cambi del 21 settembre 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,50	581,50	581,60	581,50	581,50	581,50	581,50	581,60	581,50	581,50
Dollaro canadese	591,85	591,85	592 —	591,85	591,90	591,80	591,90	591,85	591,85	591,85
Franco svizzero	153,345	153,345	153,35	153,345	153,35	153,35	153,35	153,345	153,34	153,34
Corona danese	84,235	84,235	84,25	84,325	84,24	84,20	84,2550	84,325	84,23	84,20
Corona norvegese	88,28	88,28	88,30	88,28	88,875	88,25	88,28	88,28	88,28	88,28
Corona svedese	123,045	123,045	123,05	123,045	122,95	123,05	123,05	123,045	123,04	123,04
Fiorino olandese	180,06	180,06	180,05	180,06	180,10	180,05	180,06	180,06	180,06	180,05
Franco belga	13,2290	13,229	13,23	13,2290	13,235	13,20	13,23	13,2290	13,22	13,22
Franco francese	116,12	116,12	116,15	116,12	116,05	116,10	116,12	116,12	116,12	116,10
Lira sterlina	1420,80	1420,80	1421,25	1420,80	1420,50	1420,82	1420,85	1420,80	1420,80	1420,80
Marco germanico	182,025	182,025	182,03	182,025	182,10	182 —	182 —	182,025	182,02	182 —
Scellino austriaco	25,2225	25,2225	25,22	25,2225	25,20	25,22	25,2150	25,2225	25,26	25,22
Escudo portoghese	21,695	21,695	21,69	21,695	21,69	21,70	21,70	21,695	21,69	21,68
Peseta spagnola	9,1615	9,1615	9,16	9,1615	9,15	9,16	9,1625	9,1615	9,16	9,15
Yen giapponese	1,93	1,93	1,9325	1,93	1,93	1,93	1,9320	1,93	1,93	1,93

Media dei titoli del 21 settembre 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	99,575
Redimibile 3,50 % 1934	99,575
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,50
» 5 % (Ricostruzione)	93,475
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,625
» 5 % (Città di Trieste)	93,325
» 5 % (Beni esteri)	93,125
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	96,275
» 5,50 % » » 1968-83	94,975
» 5,50 % » » 1969-84	98,65
» 6 % » » 1970-85	99,60
» 6 % » » 1971-86	98,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,725
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,85
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,525
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,80
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,725
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,725
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 settembre 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	581,50
Dollaro canadese	592,875
Franco svizzero	153,347
Corona danese	84,245
Corona norvegese	88,28
Corona svedese	123,047
Fiorino olandese	180,06
Franco belga	13,229
Franco francese	116,12
Lira sterlina	1420,825
Marco germanico	182,012
Scellino austriaco	25,219
Escudo portoghese	21,697
Peseta spagnola	9,162
Yen giapponese	1,931

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° luglio 1972 al 31 luglio 1972 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del Regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale n. 23.07-B « Foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») e dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento n. 359/67/CEE a norma dei Regolamenti (CEE) n. 1381/72, n. 1402/72 e n. 1444/72.

(in lire italiane per 100 kg.)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dall'1-7-1972 al 6-7-1972	Paesi terzi dal 7-7-1972 al 31-7-1972	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'1-7-1972 al 6-7-1972	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 7-7-1972 al 31-7-1972
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:				
	04	A. radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	595,60 (1)	595,60 (1)	520,60 (1)	520,60 (1)
11.01-C	08	Farina di orzo	6.266,25	6.266,25	5.953,75	5.953,75
11.01-D	12	Farina di avena	6.342,50	6.342,50	6.030,00	6.030,00
11.01-E		Farina di granturco:				
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	5.723,75	5.723,75	5.411,25	5.411,25
	18	II. altra	3.222,50	3.222,50	3.066,25	3.066,25
11.01-F	22	Farina di riso	3.600,00	3.268,75	3.443,75	3.112.50
11.01-G	25	Farina di grano saraceno	1.499,35	1.499,35	1.186,85	1.186,85
11.01-H	28	Farina di miglio	2.267,50	2.267,50	2.111,25	2.111,25
11.01-IJ	32	Farina di scagliola	156,25	156,25	zero	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo	3.291,25	3.291,25	3.135,00	3.135,00
11.01-L	38	Farine altre	156,25	156,25	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, ecc.:				
		A. semole e semolini:				
	008	II. di segala	7.095,00	7.095,00	6.782,50	6.782,50
	012	III. di orzo	6.266,25	6.266,25	5.953,75	5.953,75
	015	IV. di avena	6.342,50	6.342,50	6.030,00	6.030,00
		V. di granturco:				
		a. aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso:				
	019	1. destinati all'industria della birra (2)	2.008,10	2.008,10	1.695,60	1.695,60
	023	2. altri	5.723,75	5.723,75	5.411,25	5.411,25
	025	b. altri	3.222,50	3.222,50	3.066,25	3.066,25
	028	VI. di riso	3.600,00	3.268,75	3.443,75	3.112,50
	032	VII. di grano saraceno	1.499,35	1.499,35	1.186,85	1.186,85
	035	VIII. di miglio	2.267,50	2.267,50	2.111,25	2.111,25
	038	IX. di sorgo	3.291,25	3.291,25	3.135,00	3.135,00
	042	X. altri	156,25	156,25	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:				
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:				
		a. mondati (decorticati o pilati):				
	046	1. di orzo	5.448,10	5.448,10	5.291,85	5.291,85

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dall'1-7-1972 al 6-7-1972	Paesi terzi dal 7-7-1972 al 31-7-1972	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'1-7-1972 al 6-7-1972	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 7-7-1972 al 31-7-1972
11.02 (*segue*)		2. di avena:				
	047	aa. avena spuntata	3.573,10	3.573,10	3.416,85	3.416,85
	049	bb. altra	6.186,25	6.186,25	6.030,00	6.030,00
	050	3. di grano saraceno	1.211,25	1.211,25	1.055,00	1.055,00
	051	4. di miglio	3.468,10	3.468,10	3.311,85	3,311,85
		b. mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »):				
	054	1. di orzo	5.448,10	5.448,10	5.291,85	5.291,85
	056	2. di avena	6.186,25	6.186,25	6.030,00	6.030,00
	057	3. di grano saraceno	1.211,25	1.211,25	1.055,00	1.055,00
	059	4. di miglio	3.468,10	3.468,10	3.311,85	3.311,85
		II. di altri cereali:				
	061	a. di frumento	5.778,10	5.778,10	5.621,85	5.621,85
	063	b. di segala	5.168,10	5.168,10	5.011,85	5.011,85
	064	c. di granturco	4.966,25	4.966,25	4.810,00	4.810,00
	066	d. di sorgo	5.074,35	5.074,35	4.918,10	4.918,10
	069	e. altri	156,25	156,25	zero	zero
		C. cereali perlati:				
	078	I. di frumento	6.919,35	6.919,35	6.763,10	6.763,10
	082	II. di segala	6.185,00	6.185,00	6.028,75	6.028,75
	085	III. di orzo	8.581,25	8.581,25	8.268,75	8.268,75
	088	IV. di avena	5.516,25	5.516,25	5.360,00	5.360,00
	092	V. di granturco	4.966,25	4.966,25	4.810,00	4.810,00
	095	VI. di grano saraceno	1.211,25	1.211,25	1.055,00	1.055,00
	098	VII. di miglio	3.468,10	3.468,10	3.311,85	3.311,85
	102	VIII. di sorgo	5.074,35	5.074,35	4.918,10	4.918,10
	105	IX. altri	156,25	156,25	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati:				
	109	I. di frumento	4.467,50	4.467,50	4.311,25	4.311,25
	110	II. di segala	4.000,00	4.000,00	3.843,75	3.843,75
	111	III. di orzo	3.530,00	3.530,00	3.373,75	3.373,75
	113	IV. di avena	3.573,10	3.573,10	3.416,85	3.416,85
	114	V. di granturco	3.222,50	3.222,50	3.066,25	3.066,25
	116	VI. di grano saraceno	828,75	828,75	672,50	672,50
	117	VII. di miglio	2.267,50	2.267,50	2.111,25	2.111,25
	119	VIII. di sorgo	3.291,25	3.291,25	3.135,00	3.135,00
	120	IX. altri	156,25	156,25	zero	zero
		E. cereali schiacciati; fiocchi:				
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:				
		a. cereali schiacciati:				
	126	1. di orzo	3.530,00	3.530,00	3.373,75	3.373,75
	127	2. di avena	3.573,10	3.573,10	3.416,85	3.416,85
	129	3. di grano saraceno	828,75	828,75	672,50	672,50
	130	4. di miglio	2.267,50	2.267,50	2.111,25	2.111,25
		b. fiocchi:				
	131	1. di orzo	6.927,50	6.927,50	6.615,00	6.615,00
	133	2. di avena	7.012,50	7.012,50	6.700,00	6.700,00
	134	3. di grano saraceno	1.499,35	1.499,35	1.186,85	1.186,85
	136	4. di miglio	4.038,75	4.038,75	3.726,25	3.726,25

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi dall'1-7-1972 al 6-7-1972	Importazioni da Paesi terzi dal 7-7-1972 al 31-7-1972	Importazioni da SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'1-7-1972 al 6-7-1972	Importazioni da SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 7-7-1972 al 31-7-1972
11.02 (*segue*)		II. di altri cereali:				
	137	a. di frumento	7.920,60	7.920,60	7.608,10	7.608,10
	139	b. di segala	7.095,00	7.095,00	6.782,50	6.782,50
	140	c. di granturco	5.723,75	5.723,75	5.411,25	5.411,25
	141	d. di sorgo	5.845,00	5.845,00	5.532,50	5.532,50
		e. altri:				
	143	1. fiocchi di riso	6.160,00	5.597,50	5.847,50	5.285,00
	146	2. non nominati	312,50	312,50	zero	zero
		F. agglomerati («pellets»):				
	149	I. di frumento	7.920,60	7.920,60	7.608,10	7.608,10
	150	II. di segala	7.095,00	7.095,00	6.782,50	6.782,50
	153	III. di orzo	6.266,25	6.266,25	5.953,75	5.953,75
	156	IV. di avena	6.342,50	6.342,50	6.030,00	6.030,00
	159	V. di granturco	5.723,75	5.723,75	5.411,25	5.411,25
	160	VI. di riso	3.600,00	3.268,75	3.443,75	3.112,50
	161	VII. di grano saraceno	1.499,35	1.499,35	1.186,85	1.186,85
	163	VIII. di miglio	2.267,50	2.267,50	2.111,25	2.111,25
	166	IX. di sorgo	3.291,25	3.291,25	3.135,00	3.135,00
	169	X. altri	156,25	156,25	zero	zero
		G. germi di cereali, anche sfarinati:				
	172	I. di frumento	3.482,50	3.482,50	3.170,00	3.170,00
	175	II. altri	2.567,50	2.567,50	2.255,00	2.255,00
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce 07.06:				
	01	A. denaturati	751,85	751,85	483,10	483,10
		B. altri:				
	08	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	2.578,75	2.578,75	1.403,75	1.403,75
	12	II. non nominati	5.902,50	5.902,50	4.727,50	4.727,50
11.07		Malto, anche torrefatto:				
		A. non torrefatto:				
		~~I. di frumento:~~				
	01	a. presentato sotto forma di farina	8.086,25	8.086,25	7.523,75	7.523,75
	04	b. altro	6.184,35	6.184,35	5.621,85	5.621,85
		II. altro:				
	11	a. presentato sotto forma di farina	6.450,00	6.450,00	5.887,50	5.887,50
	14	b. non nominato	4.961,25	4.961,25	4.398,75	4.398,75
	21	B. torrefatto	5.689,35	5.689,35	5.126,85	5.126,85
11.08		Amidi e fecole; inulina:				
		A. amidi e fecole:				
	01	I. amido di granturco	2.578,75	2.578,75	1.516,25	1.516,25
	04	II. amido di riso	2.541,85	2.066,85	948,10	473,10
	07	III. amido di frumento	3.548,75	3.548,75	2.486,25	2.486,25
	14	IV. fecola di patate	2.578,75	2.578,75	1.516,25	1.516,25
	18	V. altri	2.578,75	2.578,75	758,10	758,10
11.09		Glutine di frumento anche allo stato secco:				
	03	A. allo stato secco	13.895,00	13.895,00	4.520,00	4.520,00
	09	B. altro	13.895,00	13.895,00	4.520,00	4.520,00

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dall'1-7-1972 al 6-7-1972	Importazioni da: Paesi terzi dal 7-7-1972 al 31-7-1972	Importazioni da: SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'1-7-1972 al 6-7-1972	Importazioni da: SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 7-7-1972 al 31-7-1972
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:				
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:				
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:				
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.978,10	6.978,10	1.978.10	1.978,10
	06	b. altri	4.953,75	4.953,75	1.516.25	1.516,25
		II. altri:				
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.978,10	6.978,10	1.978,10	1.978,10
	09	b. non nominati	4.953,75	4.953,75	1.516,25	1.516,25
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:				
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:				
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.978,10	6.978,10	1.978,10	1.978,10
	12	II altri	4.953,75	4.953,75	1.516,25	1.516,25
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:				
		A. di cereali:				
		I. di granturco o di riso:				
	01	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35 %, in peso	1.053,75	1.053,75	1.053,75	1.053,75
		b. altri:				
	04	1. aventi tenore di amido superiore a 35 % e inferiore o uguale a 45 %, in peso, e che hanno subìto un processo di denuturazione (2)	1.686,85	1.686,85	1.686,85	1.686,85
	07	2. non nominati	3.372,50	3.372,50	3.372,50	3.372,50
		II. di altri cereali:				
	11	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %, in peso	843,10	843,10	843,10	843,10
	14	b. altri	3.372,50	3.372,50	3.372,50	3.372,50
23.03		Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:				
		A. avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:				
	03	I. superiore a 40 %, in peso	11.258,75	11.258,75	1.883,75	1.883,75

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(10700)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione giudicatrice del concorso per la cattedra universitaria di litologia e geologia applicata

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del bando dei concorsi a cattedre universitarie approvato con decreto ministeriale 29 marzo 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 31 marzo 1969, è stata costituita, come appresso, la commissione giudicatrice del concorso alla cattedra di litologia e geologia applicata (revisione del concorso).

LITOLOGIA E GEOLOGIA APPLICATA

Politecnico di Torino:

Stragiotti prof. Lelio, facoltà di ingegneria Politecnico di Torino;

Dal Piaz prof. G. B., facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali Università di Padova;

Cotecchia prof. Vincenzo, facoltà di ingegneria Università di Bari;

Nicotera prof. Pasquale, facoltà di ingegneria Università di Napoli;

Piga prof. Paolo, facoltà di ingegneria Università di Roma.

Tutti coloro che entro i termini previsti dal bando abbiano fatto pervenire al Ministero della pubblica istruzione regolare domanda di partecipazione al sopra indicato concorso a cattedra universitaria ed abbiano fatto pervenire, altresì, entro i termini, una serie delle proprie pubblicazioni, sono invitati ad inviare a ciascun componente la commissione giudicatrice una serie delle pubblicazioni (uguale a quella già inoltrata al Ministero) corredata di un elenco delle stesse e di un curriculum della propria attività didattica e scientifica.

Le pubblicazioni dovranno pervenire a ciascun componente la commissione giudicatrice entro e non oltre il ventesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1972

Il Ministro: SCALFARO

(10912)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catania

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1193 in data 15 febbraio 1972, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Catania alla data del 30 novembre 1971 (comune di Paternò e comune di Palagonia);

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Catania, dell'ordine dei medici e dei comuni interessati;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Loreto dott. Giovanni, direttore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Todaro dott. Santi, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso la prefettura di Catania;

Francaviglia prof. Antonino, direttore della clinica medica dell'Università di Catania;

Cefalù prof. Mariano, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Catania;

Grassi dott. Giovanni, medico provinciale capo;

Leonardi prof. Giuseppe, ufficiale sanitario di ruolo presso il comune di Acireale.

Segretario:

Fragalà dott. Salvatore, direttore di divisione del Ministero della sanità in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Catania.

La commissione giudicatrice avrà sede in Catania e le prove di esami non potranno avere inizio prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Catania e dei comuni interessati.

Catania, addì 9 settembre 1972

Il medico provinciale: GALIA

(10760)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ROMA

Graduatoria generale del concorso a quattro posti di veterinario di 3ª classe presso il comune di Roma

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2000/36 del 15 aprile 1971 con il quale è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami a quattro posti di veterinario di 3ª classe presso il comune di Roma;

Visto il proprio decreto n. 970/36 del 15 febbraio 1972 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti gli atti prodotti dalla suddetta commissione e riscontrata la regolarità delle operazioni effettuate;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Sampaolesi Giuseppe	punti	79,165
2. Santarelli Evaristo	»	73,940
3. Pievaroli Amelio	»	72,625
4. Santetti Pietro (invalido civile)	»	71,710
5. Poeta Mario	»	70,040
6. Marini Angelo (invalido civile)	»	67,780
7. Bischetti Daniele (orfano di guerra)	»	66,700
8. Ceci Arcangelo (invalido civile)	»	63,325
9. Sedita Francesco	»	62,405
10. Peretti Prospero	»	52,000
11. Curci Biagio (invalido civile)	»	49,880
12. Giorgioni Adriano	»	49,000
13. Pacciani Amedeo (invalido civile)	»	44,000

Il presente decreto sarà inscritto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma, nonchè pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Roma, addì 11 settembre 1972

Il veterinario provinciale: DE GREGORIO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4895/36 del 10 settembre 1972 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso a quattro posti di veterinario di 3ª classe vacanti nel comune di Roma al 30 novembre 1970;

Vista la nota del comune di Roma del 21 giugno 1972, prot. n. 48059, con la quale si fa presente che i posti da conferire agli appartenenti alle categorie privilegiate sono due;

Visti gli atti d'ufficio e la documentazione presentata dai candidati idonei appartenenti alle categorie privilegiate;

Considerato che i dottori Marini Angelo e Curci Biagio, classificatisi rispettivamente al 6° e all'11° posto della graduatoria di merito usufruiscono dei benefici previsti a favore degli invalidi civili (legge 2 aprile 1968, n. 482) regolarmente documentati sia nei riguardi sanitari, sia nei riguardi dell'iscrizione negli elenchi dell'ufficio provinciale del lavoro di Roma, ai sensi dell'art. 19 della sopracitata legge e della decisione del Consiglio di Stato, sezione V, 20 ottobre 1970 20 aprile 1971, n. 358;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina dei vincitori, tenendo presente la graduatoria di merito, nonchè le preferenze ed i benefici di legge a favore dei concorrenti aventi titolo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa i seguenti candidati risultati idonei:

1) Sampaolesi Giuseppe;
2) Santarelli Evaristo;
3) Marini Angelo;
4) Curci Biagio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Roma e del comune interessato.

Roma, addì 11 settembre 1972

Il veterinario provinciale: DE GREGORIO

(10815)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1972, n. 15.

Concorso della provincia nella spesa per l'estensione dell'assistenza farmaceutica a favore dei coltivatori diretti.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 22 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La provincia autonoma di Trento è autorizzata a concorrere nella spesa per la estensione dell'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti e rispettivi familiari a carico iscritti negli appositi elenchi nominativi comunali di cui all'art. 2 della legge 22 novembre 1954, n. 1136.

Il concorso provinciale è stabilito nella misura di L. 360 milioni annui ed è erogato dalla Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Trento previa acquisizione ed approvazione, da parte della stessa, delle deliberazioni adottate dalle Casse mutue comunali ai sensi dell'art. 4 della legge 22 novembre 1954, n. 1136.

Art. 2.

Le modalità di impiego delle somme assegnate alla Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Trento in attuazione dell'articolo precedente ed in genere la disciplina dei rapporti dipendenti da dette assegnazioni saranno concordate fra la provincia di Trento e la Cassa medesima, mediante apposita convenzione.

Art. 3.

I benefici previsti dalla presente legge, decorrono dal 1° settembre 1972 e saranno concessi sino a quando, con legge statale, non saranno stabilite analoghe provvidenze.

Art. 4.

Per l'esercizio finanziario 1972 il concorso di cui all'art. 1 è determinato in L. 120 milioni e sarà erogato non appena stipulata la convenzione di cui all'art. 2.

Art. 5.

Alla copertura dell'onere annuo di L. 120.000.000, derivante dall'applicazione dell'art. 4 della presente legge, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della Spesa Tabella *B* per l'esercizio finanziario 1972.

Alla copertura del maggiore onere annuo di L. 240.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge a carico degli esercizi finanziari successivi al 1972, si farà fronte con una quota, di pari importo, delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dall'esercizio finanziario 1973, dalla cessazione dell'onere annuo di L. 250.000.000 autorizzato con l'art. 2 della legge provinciale concernente « sottoscrizione di azioni della S.p.a. Automobilistica Atesina ».

Art. 6.

Nello stato di previsione della Spesa Tabella *B* per lo esercizio finanziario 1972, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960. Categ. VII — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso L. 120.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 1660. Categ. III — Concorso della provincia nella spesa per l'estensione dell'assistenza farmaceutica a favore dei coltivatori diretti L. 120.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia di Trento*
BIANCO

(10763)

LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1972, n. 16.

Nuove provvidenze a favore degli esercizi alberghieri.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 22 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di favorire lo sviluppo del settore turistico secondo criteri di razionalità ed in coerenza con gli obiettivi di equilibrio territoriale perseguiti dalla provincia autonoma di Trento, possono essere concessi contributi su una spesa non superiore al 60 % di quella riconosciuta ammissibile, in favore

di coloro che intendono realizzare opere di costruzione, ricostruzione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di esercizi alberghieri, aziende di ristorazione e rifugi alpini.

I contributi di cui al precedente comma sono determinati:

a) nella misura del 6% annuo iniziale decrescente per quote percentuali annuali costanti fino all'estinzione dopo 12 anni, per le opere realizzate nelle località situate nei comprensori della valle dell'Adige e della Vallagarina ad una altitudine inferiore ai 500 m.s.l.m.;

b) nella misura del 7,5% annuo iniziale decrescente per quote percentuali annuali costanti fino all'estinzione dopo 15 anni, per le opere realizzate in tutte le altre località del territorio provinciale.

Ai contributi di cui ai commi precedenti possono essere ammesse le spese per l'arredamento, purché in dipendenza delle opere di cui al primo comma, nonché le spese per l'acquisto dell'immobile da adattare ove questo si trovi nell'ambito di centri storici o si tratti di edifici vincolati ai sensi delle leggi vigenti.

In nessun caso sono ammesse le spese per l'acquisto del terreno.

I contributi di cui ai commi precedenti sono elevati dell'1,5% iniziale ed estesi fino ad un massimo del 70% della spesa ammissibile per iniziative consortili o societarie fra operatori tendenti a realizzare opere o servizi comuni direttamente connessi con l'attività alberghiera dei consorti o soci ed idonee a ridurre i costi di gestione delle singole aziende consorziate o associate, nonché per le iniziative contemplate dalla lettera a) del presente articolo, qualora contribuiscano in maniera rilevante alla valorizzazione turistica di zone carenti di strutture alberghiere.

Art. 2.

Le provvidenze previste dalla presente legge non sono cumulabili, per l'esecuzione della stessa opera, con altre provvidenze previste dalla legislazione vigente.

Art. 3.

La domanda per la concessione del contributo deve essere presentata entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge alla giunta provinciale, corredata della seguente documentazione preliminare:

relazione tecnico-illustrativa;
progetto di massima;
preventivo sommario di spesa;
piano finanziario.

Nel caso di accoglimento della domanda il richiedente deve, ad integrazione della documentazione già esibita, presentare, nel termine stabilito dalla giunta provinciale, eventualmente prorogabile per giustificati motivi, i seguenti atti:

relazione tecnico-illustrativa del progetto con indicazione degli estremi catastali relativi al fabbricato ed al terreno in cui l'opera verrà realizzata;

progetto esecutivo con allegati la licenza edilizia e gli eventuali nulla-osta agli effetti urbanistici e paesaggistici;

preventivo particolareggiato sia per le opere che per gli acquisti.

Non possono essere accolte le domande relative a opere iniziate o ad acquisti effettuati anteriormente alla presentazione delle domande stesse.

Art. 4.

La determinazione della spesa ammissibile e della quota, sulla quale viene commisurato il contributo, nonché la concessione del contributo stesso, sono disposte con deliberazione della giunta provinciale.

Il provvedimento di concessione del contributo stabilisce il termine entro il quale devono essere ultimate le opere ed effettuati gli acquisti, termine che non potrà superare il periodo di due anni.

Art. 5.

I contributi di cui al precedente articolo 1 sono corrisposti ai beneficiari in due semestralità, dopo l'accertamento della regolare esecuzione delle opere e della effettuazione degli acquisti, con decorrenza dal 30 giugno o dal 31 dicembre successivo alla data della deliberazione di concessione dei contributi medesimi.

Qualora, in sede di accertamento, venisse riscontrata una spesa inferiore a quella in base alla quale il contributo è stato concesso, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

Nel caso di accensione di mutuo presso un istituto di credito, il beneficiario può cedere il contributo — nell'eguale ammontare, per lo stesso periodo e con la stessa decorrenza — all'istituto mutuante. In tal caso il contributo sarà corrisposto all'istituto di credito indipendentemente dall'ammontare e dalla durata del mutuo ed anche nel caso di restituzione totale o parziale del mutuo medesimo.

Il contributo continua ad essere concesso agli eredi nel caso di trasferimento dell'azienda mortis causa ed ai beneficiari in caso di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi.

Art. 6.

Il parere sui progetti esecutivi e sui preventivi degli acquisti sarà espresso, in deroga alla legge regionale 25 novembre 1963, n. 31, da una Commissione nominata dalla giunta provinciale e così composta:

l'Assessore al quale è attribuita la materia del turismo, che la presiede;
un ingegnere di ruolo della provincia, di qualifica non inferiore a quella di ingegnere di divisione;
un ingegnere civile;
un architetto;
un esperto in turismo ed industria alberghiera.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della provincia.

Per la validità delle deliberazioni della commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Ai componenti ed al segretario della commissione saranno corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni.

Art. 7.

Gli immobili finanziati ai sensi della presente legge, sono vincolati alla destinazione per uso alberghiero o per uso di ristorazione per la durata di quindici anni, decorrenti dalla data dell'ultimazione dei lavori.

La liquidazione del contributo provinciale è subordinata all'avvenuta annotazione del vincolo a carico dell'immobile destinato ad esercizio alberghiero o, per le aziende di ristorazione, alla presentazione da parte del beneficiario di apposita dichiarazione impegnativa di mantenimento della destinazione dell'opera per un quindicennio, pena la revoca delle provvidenze concesse.

Il presidente della giunta provinciale può autorizzare con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta, la cancellazione del vincolo, quando sia documentata l'impossibilità o la non convenienza della destinazione dell'immobile; la cancellazione del vincolo è subordinata all'estinzione totale, anticipata, dell'eventuale mutuo ed alla restituzione dei contributi riscossi.

Nel caso in cui la destinazione venisse mutata senza l'autorizzazione prevista dalle vigenti leggi, il contributo concesso viene revocato.

Per il ricupero dei contributi già versati si procede ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 8.

In deroga a quanto disposto dall'ultimo comma del precedente art. 3, le provvidenze previste dalla presente legge possono essere concesse anche a coloro che abbiano presentato domanda in base alla legge regionale 8 marzo 1971, n. 4, compreso il disposto di cui all'art. 10 della medesima legge regionale, e la stessa domanda non sia stata accolta.

Art. 9.

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1972.

Per gli esercizi successivi fino al 1986, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 1 della presente legge, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore all'ammontare dello stanziamento di cui al precedente comma.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 10.

Alla copertura dell'onere di L. 300.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1972, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 5900 dello stato di previsione della Spesa — Tabella *B* — per il medesimo esercizio finanziario.

Al maggior onere annuo, valutato in L. 1.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 6 della presente legge, si farà fronte mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 2960 dello stato di previsione della Spesa Tabella *B* — per l'esercizio finanziario 1972.

Per gli esercizi successivi, si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 11.

Nello stato di previsione della Spesa — Tabella *B* — per l'esercizio finanziario 1972, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 Categ. VII — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L.	1.000.000
Cap. 5900 Categ. XIV — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	»	300.000.000
Totale variazioni in diminuzione	L.	301.000.000

In aumento:

Cap. 50 Categ. VII — Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia	L.	1.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 5431 Categ. X — Spesa per provvidenze a favore degli esercizi alberghieri	»	300.000.000
Totale variazioni in aumento e di nuova istituzione	L.	301.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia di Trento*
BIANCO

(10764)

LEGGE PROVINCIALE 13 agosto 1972, n. **17.**

Modifiche della disciplina concernente l'indennità premio di servizio per il personale provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 39) *del 22 agosto* 1972)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 171 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come modificato dall'art. 1 della legge provinciale 13 luglio 1968, n. 10, è sostituito dal seguente:

« Al personale che cessa dal servizio è concessa dall'amministrazione provinciale una indennità premio pari all'importo di una mensilità per ogni anno di servizio, o frazione di anno superiore a sei mesi, prestato alla provincia, dedotto il premio di servizio corrisposto dall'I.N.A.D.E.L. per il medesimo periodo di tempo ».

La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 1° agosto 1966.

Art. 2.

Al maggior onere annuo di L. 10.000.000 nonchè all'onere *una tantum* di L. 40.000.000 derivanti dall'applicazione della presente legge, si farà fronte mediante riduzione, per l'importo complessivo di L. 50.000.000 del fondo iscritto al capitolo 2960 dello stato di previsione della Spesa Tabella *B* per l'esercizio finanziario 1972.

Per gli esercizi successivi, si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 3.

Nello stato di previsione della Spesa Tabella *B* per l'esercizio finanziario 1972, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960. Categ. VII — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L.	50.000.000

In aumento:

Cap. 100. Categ. I — Spesa per la concessione al personale provinciale di una indennità premio di servizio (art. 171 legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8)	L.	50.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia di Trento*
BIANCO

(10765)

LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1972, n. **18.**

Programma straordinario per la costruzione di scuole materne.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 39 *del 22 agosto* 1972)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta provinciale è autorizzata a concedere, a favore dei comuni, consorzi di comuni ed altri enti o istituzioni aventi personalità giuridica, contributi straordinari in conto capitale per la realizzazione di scuole materne o di sezioni di scuole materne.

Il contributo di cui al precedente comma può essere concesso fino al 90 % della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione, l'impianto e l'arredamento di nuove scuole materne o di nuove sezioni in aggiunta a quelle già esistenti.

Art. 2.

Le domande di contributo devono essere presentate alla giunta provinciale entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, corredate da una relazione illustrativa concernente la situazione locale in ordine al fabbisogno di scuole materne, nonchè da una relazione illustrativa dell'opera progettata.

Art. 3.

Sulla base delle domande pervenute la giunta provinciale predispone un programma straordinario di interventi, che deve essere reso noto ai consorzi comprensoriali, ove costituiti; i consorzi stessi possono presentare entro il termine di 30 giorni le loro osservazioni.

La giunta provinciale approva il programma, fissando i termini per la presentazione dei progetti esecutivi. Successivamente procede alla concessione dei contributi stabilendo i termini per l'inizio e per l'ultimazione dei lavori.

L'erogazione del contributo è disposta immediatamente nella misura del 50 % e per l'ulteriore 50 % dopo l'accertamento, da parte dell'ufficio tecnico provinciale, dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

Art. 4.

Gli immobili realizzati con i contributi di cui alla presente legge sono vincolati alla loro destinazione per il periodo di 20 anni dalla data dell'accertata ultimazione dei lavori.

Di tali immobili l'ente proprietario potrà ottenere lo svincolo anticipato dalla destinazione allorchè la giunta provinciale accerti il venire meno delle esigenze oggettive relative alla destinazione stessa. In tal caso dovrà essere corrisposta alla provincia la somma corrispondente al contributo prestato, ridotta di una misura fissa del 5 % per ciascun anno trascorso.

Il vincolo è reso pubblico mediante annotazione nei libri fondiari su richiesta della giunta provinciale, verso presentazione del provvedimento di concessione del contributo.

Art. 5.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1972.

Per la spesa di cui al precedente comma è autorizzata la assunzione di uno o più mutui passivi a tasso annuo non superiore al 9,50 % da estinguersi in non meno di quaranta semestralità costanti posticipate a partire dall'esercizio in corso.

I fondi di cui al primo comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 6.

Alla copertura dell'onere massimo di L. 58.000.000 corrispondente alla prima semestralità del mutuo di cui al precedente articolo, si provvede nel modo seguente:

per L. 28.000.000 mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 2950 dello stato di previsione della Spesa Tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1972;

per L. 30.000.000 mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 2960 dello stato di previsione della Spesa Tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1972.

Alla copertura del maggior onere di L. 58.000.000 corrispondente alla seconda semestralità del mutuo di cui al precedente articolo, previsto per gli esercizi successivi al 1972, si farà fronte con una quota, di pari importo, delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dall'esercizio finanziario 1973, dalla cessazione dell'onere annuo di L. 185.500.000, autorizzato con l'art. 2 della legge provinciale 23 agosto 1971, n. 8.

Art. 7.

Nello stato di previsione dell'Entrata Tabella *A*, per lo esercizio finanziario 1972 è introdotta la seguente variazione:

Di nuova istituzione:

Cap. 2620. — Mutuo da contrarre per il finanziamento delle spese per la concessione dei contributi straordinari in conto capitale per la costruzione di scuole materne	L.	1.000.000.000

Art. 8.

Nello stato di previsione della Spesa Tabella *B*, per lo esercizio finanziario 1972 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:		
Cap. 2950. — Categ. VII Fondo di riserva per sopperire a deficienti impostazioni di bilancio	L.	28.000.000
Cap. 2960. — Categ. VII Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	»	30.000.000
Totale variazioni in diminuzione	L.	58.000.000
In aumento:		
Cap. 2800. — Categ. IV Interessi scalari sui mutui passivi	L.	49.000.000
Cap. 6000. — Rate di ammortamento dei mutui passivi	»	9.000.000
Di nuova istituzione:		
Cap. 3420. — Categ. X Spesa per la concessione di contributi in conto capitale per la costruzione di scuole materne	«	1.000.000.000
Totale variazioni in aumento e di nuova istituzione	L.	1.058.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia di Trento*
BIANCO

(10766)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.